



AGENZIA DELLE ENTRATE

## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

## NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

## DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO
08391370015	08391370015	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE
SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZI ONE

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
MONCALIERI	TO	VIA PALESTRO 9

TIPO ATTIVITA'
900109 ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE


## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME
BBNMRZ58S07L219Y	BABUIN MAURIZIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO	DATA
U.T. MONCALIERI	20/03/2017

IL FUNZIONARIO *L. BERTO Armadori Piccini*



## AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di rinnovo del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
  - a) fatture, addebitamento all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.



Assemblea Ordinaria dei soci del giorno 1 marzo 2017.

L'anno 2017, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 17,00 presso la sede legale a Torino in Via Artisti 10, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Santibriganti Teatro quivi convocata in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Cambio indirizzo di sede legale – Modifica dello Statuto

Assume la Presidenza il Sig. BÀBUIN MAURIZIO il quale chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra ARSUTA CLELIA, dopodiché dichiara aperta la seduta e valida a deliberare.

Si prende in esame il punto all'ordine del giorno; il Presidente fa presente ai soci del Consiglio Direttivo la necessità di spostare la sede legale dell'associazione da Via Artisti n. 10 – Torino a Via Palestro n. 9 – Moncalieri (TO) con conseguente modifica dello Statuto Sociale.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di approvare la modifica dello Statuto Sociale e lo spostamento della sede legale dell'associazione da Via Artisti n. 10 – Torino a Via Palestro n. 9 – Moncalieri (TO).

Più nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare il Consiglio, presente al completo con i sig.ri Maurizio Bàbuin, Clelia Arsuta, Mauro Piombo, Marco Ferrero, Eva Maria Cischino, è tolto alle ore 17,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente Verbale.

Il Presidente

Il Segretario

ALLEGATO ALL'ATTO N° 575  
SERIE 3 DEL 20 MAR. 2017



## Statuto sociale dell'associazione Santibriganti Teatro

### Art.1

#### Denominazione

E' costituita una Associazione non lucrativa denominata "SantiBriganti Teatro"

### Art.2

#### Sede

L'Associazione ha sede in Moncalieri (TO), Via Palestro n. 9.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze in tutte le Province d'Italia ed eventualmente all'estero fatte salve le norme di legge; tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito dell'associazione e saranno istituite dal Consiglio Direttivo, senza ulteriori autorizzazioni.

### Art.3

#### Carattere e scopo dell'Associazione

L'Associazione, che ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale e di promozione sociale, si propone di promuovere l'incontro, il confronto e l'aggregazione interdisciplinare fra individui, associazioni, imprese ed enti pubblici e privati che operano nel settore artistico, culturale e della formazione della persona.

### Art.4

#### Oggetto

L'Associazione ha per oggetto la promozione, la produzione, l'organizzazione e la distribuzione di eventi artistici e culturali quali: spettacoli teatrali e di danza, concerti musicali, mostre, programmi televisivi e radiofonici, film, video e audiovisivi in genere, corsi, laboratori, seminari, rassegne, festival, convegni, conferenze, giornate di studio, pubblicazioni di riviste, libri, atti, supporti magnetici e la divulgazione di materiale in genere, ecc.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione potrà collaborare, aderire, stipulare accordi e/o contratti con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

### Art.5

#### Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato di enti ed istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite del proprio patrimonio
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuzione di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione. E' altresì fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

## **Art.6**

### **Durata ed esercizio sociale**

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale ha cadenza annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art.7**

### **Contabilità e Bilancio d'esercizio**

Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo, o di persone all'uopo delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto, dal Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici precedenti la data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

Il rendiconto deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo presentare, unitamente al rendiconto, anche il bilancio preventivo, in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'associazione.

## **Art.8**

### **Soci**

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi sociali ed intendono partecipare all'associazione.

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita
- La dichiarazione di attenersi al presente statuto; ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- Denominazione, sede, attività;
- La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio deve versare, conseguentemente alla delibera di accettazione, la quota associativa annuale, a fronte della quale gli verrà consegnato il documento di appartenenza dell'associazione. Il suo possesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

La quota associativa annuale è fissata in € 100,00 all'atto della costituzione dell'associazione e verrà definita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Ai soci potranno essere attribuite qualifiche specifiche in funzione delle attività svolte e dal contributo da essi prestato alla vita associativa.

Tutti i soci saranno iscritti nel libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

## **Art.9**

### **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dell'associazione.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie;
- Al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto:
- Ad eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio;
- A godere dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.
- A partecipare:
  - Alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali se eletti;
  - Alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi statuiti dall'art.2532, secondo comma del C.C.
  - A tutte le iniziative ed alle attività dell'associazione.

La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art.10**

##### **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde immediatamente nei seguenti casi:

- Il mancato versamento della quota sociale annuale entro trenta giorni dall'inizio del nuovo esercizio.
- In caso di decesso e dimissioni.

Nei casi di violazione delle norme statutarie e delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo, verranno contestate al socio mediante comunicazione scritta entro 30 giorni dall'accertamento del fatto da parte del Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'associazione. L'esclusione o la riammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro 8 giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

I soci receduti, espulsi, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riavere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono utilizzare per loro fine quanto l'associazione ha prodotto.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

#### **Art.11**

##### **Organi sociali**

Sono organi sociali:

- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei soci
- Il Collegio dei revisori.

#### **Art.12**

##### **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di cinque anni e rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

#### **Art.13**

##### **Membri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, e se del caso un Vice Presidente ed un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto compenso alcuno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'associazione.

#### **Art.14**

##### **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- Tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri;
- Comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'associazione e all'ammontare della quota associativa annuale.

Le modalità di funzionamento del consiglio sono rimesse al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del consiglio eletti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## **Art.15**

### **Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare:

- Redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione entro 5 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- Convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità ed almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'associazione;
- Delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e all'assemblea che deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- Provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione;
- Determina l'entità della quota associativa annuale e degli eventuali versamenti integrativi;
- Cura la tenuta dei libri sociali ed in particolare del libro soci;
- Istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- Procede alla nomina dei dipendenti e di organi necessari alla vita dell'associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- Determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'assemblea.

## **Art.16**

### **Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'associazione.

## **Art.17**

### **Assemblea dei soci**

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 del C.C..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

## **Art.18**

### **Poteri e funzioni dell'assemblea dei soci**

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'alto costitutivo e statuto e su quant'altro le è demandato per legge e statuto.



#### Art.19

### Funzionamento dell'assemblea dei soci

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci dell'associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al presidente di constatare il diritto d'intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal Presidente dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'assemblea si considererà validamente costituita in

prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall'art.2532, secondo comma del c.c.

Non è ammessa la rappresentanza per delega degli associati nelle riunioni assembleari.

I soci di minor età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

#### Art.20

### Collegio dei Revisori

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di almeno due revisori dei conti che resterà in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale.

#### Art.21

### Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti riconosciuti che perseguano finalità di utilità sociale e culturale affini a quelle dell'associazione scelti dall'assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'associazione o a fini di utilità pubblica.

#### Art.22

### Arbitrato

I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'associazione tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.



Registrato a MONCALIERI il 20 MAR. 2017

al n.° 575 serie 3

EURO € 200,00

Firma su delegazione del Pres.

GUERINELLI PAOLO

santibriganti  
T E R R A